

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DEI SINDACI

N. 42 DEL 18/12/2023

OGGETTO: RICOGNIZIONE ORDINARIA PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE POSSEDUTE DALLA COMUNITÀ TERRITORIALE DELLA VAL DI FIEMME AL 31.12.2022

L'anno **duemilaventitre** il giorno **diciotto** del mese di **Dicembre** alle ore **19.25** nella sala don L. Canal a Tesero, convocato dal Presidente Fabio Vanzetta, con la presenza di:

		Presente
Presidente	Fabio Vanzetta	SI
Sindaco di Capriana	Sandro Pedot	SI
Sindaco di Castello Molina di F.	Marco Larger	SI
Sindaco di Cavalese	Sergio Finato	SI
Sindaco di Panchià	Gianfranco Varesco	SI
ViceSindaco di Predazzo	Giovanni Aderenti	SI
Sindaco di Tesero	Elena Ceschini	SI
Sindaco di Valfloriana	Michele Tonini	SI
Sindaco di Ville di Fiemme	Paride Gianmoena	AG
Sindaco di Ziano di Fiemme	Maria Chiara Deflorian	SI

Presenti : 9 Assenti Giustificati : 1

Assiste alla riunione il Segretario Reggente della Comunità, dr. Luisa Degiampietro.
Accertato il numero legale degli intervenuti, il Presidente Fabio Vanzetta invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: RICOGNIZIONE ORDINARIA PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE POSSEDUTE DALLA COMUNITÀ TERRITORIALE DELLA VAL DI Fiemme AL 31.12.2022

IL CONSIGLIO DEI SINDACI

Premesso che, ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, della L.P. 10.02.2005 n. 1 e dell'art. 7, comma 11, della L.P. 29.12.2016, n. 19 e ss. mm., gli enti locali della provincia di Trento sono tenuti ad effettuare, a cadenza triennale entro il 31 dicembre, una ricognizione ordinaria delle proprie partecipazioni societarie, dirette ed indirette, e ad adottare eventualmente un programma di razionalizzazione.

Rilevato che tali disposizioni assolvono a quanto previsto, a livello nazionale, dall'art. 20 del D.Lgs. 19.08.2016 n. 175, recante *"Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica"*, c.d. "T.U.S.P.", come integrato e modificato dal D.Lgs. 16.06.2017 n. 100, c.d. "Decreto correttivo", e trovano applicazione, come disposto dall'art. 7, comma 11, della L.P. 29.12.2016 n. 19 e ss.mm., *"a partire dal 2018, con riferimento alla situazione del 31.12.2017"*.

Ricordato che, ai sensi dell'art. 24 della L.P. 27.12.2010 n. 27, come modificato dal testé richiamato art. 7 della L.P. 29.12.2016 n. 19 : *"La Provincia e gli enti locali possono costituire e partecipare a società, anche indirettamente, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 3, 4, 5, comma 3, e 7, commi 3 e 4, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), Se la partecipazione o la specifica attività da svolgere sono previste dalla normativa statale, regionale o provinciale le condizioni dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 175 del 2016 si intendono rispettate."*

Visto l'art. 4 del Dlgs 175/2016, *"Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche"*, ai sensi del quale le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire o mantenere partecipazioni, anche in minoranza, esclusivamente in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, ed solamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

art. 4 co. 2

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

art. 4 co. 3, 4 e 7

- per ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, alle condizioni indicate;
- le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 16, tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti;
- sono ammesse le partecipazioni nelle società per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva esercitati in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili.

Tenuto conto che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete, di cui all'art. 3-bis del D.L. 13.08.2011 n. 138 e ss. mm. anche fuori dall'ambito territoriale della Comunità.

Considerato che le società *in house*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 19.08.2016 n. 175 e ss.mm., che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (comma 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (comma 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, comma 1, dello stesso D.Lgs., a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

Evidenziato come la Comunità territoriale della val di Fiemme abbia intrapreso negli scorsi anni un percorso finalizzato alla razionalizzazione delle proprie partecipazioni societarie, attuato attraverso i seguenti provvedimenti:

- **piano operativo di razionalizzazione** adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con deliberazione Assemblea Comunità n. 9, dd. 31 marzo 2015 ed i risultati dallo stesso ottenuti, approvati con deliberazione del Consiglio della Comunità n. 10 dd. 24.03.2016;
- la **ricognizione straordinaria** di tutte le partecipazioni possedute dalla Comunità alla data del 31 dicembre 2016, adottata con deliberazione consiliare n. 16 dd. 29.09.2017, atto ricognitivo che costituisce aggiornamento al piano succitato ai sensi dell'art.24, c.2, T.U.S.P..
- la **ricognizione ordinaria** di tutte le partecipazioni possedute dalla Comunità alla data del 31.12. di tutti gli anni successivi, da ultimo al 31 dicembre 2020, con decreto del commissario n. 142, dd. 29.12.2021, atto ricognitivo che costituisce aggiornamento al piano succitato ai sensi dell'art.24, c.2, T.U.S.P..

Ritenuto di procedere ad una ricognizione ordinaria delle stesse alla data del 31.12.2022 ai sensi dell'art.7, comma 11, della L.P. 29.12.2016 n. 19 e ss.mm.

Verificato come l'esame ricognitivo delle partecipazioni societarie detenute alla data del 31.12.2022 è stato istruito a cura del Segretario dell'ente, secondo quanto indicato nella relazione tecnica che viene allegata alla presente proposta di deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale.

Visto l'esito dell'esame ricognitivo effettuato, come risultante dalla suddetta relazione tecnica, dettagliato per ciascuna partecipazione societaria detenuta ed accertato come non vi siano nuove partecipazioni dirette da razionalizzare rispetto alla situazione dell'anno 2020, mentre per le indirette di Trentino Trasporti spa, sia intervenuta la dismissione della soc. Habitech – Distretto trentino per l'energia e l'ambiente e la soc. Car Sharing Trentino Soc. Cooperativa è in liquidazione volontaria o scioglimento dal mese di novembre 2021.

Ritenuto, di conseguenza, di approvare la ricognizione ordinaria di tutte le partecipazioni societarie detenute dalla Comunità territoriale della Val di Fiemme alla data del 31.12.2022 quale risultante dall'allegata relazione tecnica predisposta dalle competenti strutture amministrative dell'ente.

Visto il parere favorevole dell'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000 dd. 14.12.2023 agli atti sub nr. prot. 9765/2023.

Viste la circolare di data 29.11.2023, ns. prot. 9344 del Consorzio dei Comuni Trentini sull'argomento in oggetto.

Vista la Legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 e lo Statuto della Comunità territoriale della val di Fiemme.

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con Legge Regionale 03.05.2018, n.2, applicabile alle Comunità per quanto non espressamente stabilito dalla L.P. 3/2006.

Acquisti preventivamente, sulla proposta di decreto, i pareri favorevoli previsti dalle disposizioni dell'art. 185 della L.R. 2/2018.

Con 9 voti favorevoli, espressi dai 9 consiglieri presenti

DELIBERA

1. di approvare, ai sensi della normativa vigente in materia, l'**aggiornamento al 31 dicembre 2022 della ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie** possedute dalla Comunità territoriale della val di fiemme, redatto ai sensi dell'art.18 c. 3 bis 1 della L.P. 10 febbraio 2005, n.1 e ss.mm., e art. 24 c. 4 della L.P. n. 27 dicembre 2010, n. 27 e art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n.175 e s.m., come da documento allegato sub A) alla presente deliberazione, a formarne parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che il presente atto ricognitivo costituisce, ai sensi dell'art. 24, comma 2, del D.Lgs. 19.08.2016 n. 175 e ss.mm., aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione già adottato con deliberazione Assemblea Comunità n. 9, dd. 31 marzo 2015 ai sensi dell'art. 1, comma 612, della L. 23.12. 2014 n. 190 e successive ricognizioni ordinarie adottate anno dopo anno, da ultimo con decreto del commissario nr. 142/2021;
3. di incaricare il Segretario generale della Comunità e gli uffici preposti, in relazione alle proprie competenze, di dare attuazione a quanto disposto con il presente provvedimento:
 - a. inserendo i relativi dati sul portale del MEF in conformità alle indicazioni impartite con le linee guida adottate recanti la "Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche art.20 D.Lgs. n.175/2016 – Censimento annuale delle partecipazioni pubbliche art.17 D.L. n.90/2014", fornendo tutte le informazioni richieste dagli organi preposti al controllo (MEF e Corte dei Conti);
 - b. trasmettendo ai sensi art. 15 comma 4 T.U.S.P. l'esito della ricognizione alla Struttura di monitoraggio del M.E.F./Dipartimento Tesoro, esclusivamente tramite l'applicativo "Partecipazioni" del portale del Tesoro;
 - c. trasmettendo copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, ai sensi art. 24 comma 3 T.U.S.P. a/m portale "ConTe";
 - d. dando comunicazione del presente provvedimento a tutte le società partecipate della Comunità;
 - e. pubblicando il presente documento in "Amministrazione Trasparente" in ottemperanza agli obblighi di trasparenza di cui al D.Lgs. n.33/2013 e ss.mm. e L.R n.10/2014 e ss.mm..



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2023 / 47**

Ufficio Proponente: **Ufficio Segreteria**

Oggetto: **RICOGNIZIONE ORDINARIA PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE POSSEDUTE DALLA COMUNITÀ TERRITORIALE DELLA VAL DI Fiemme AL 31.12.2022**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Segreteria)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 18/12/2023

Il Responsabile di Settore
dr. Luisa Degiampietro

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale da

IL PRESIDENTE
FABIO VANZETTA

IL SEGRETARIO REGGENTE DELLA COMUNITÀ
DR. LUISA DEGIAMPIETRO